

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 31.8.2020 La Nuova Procedura Civile, 3, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE**

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Causalità e concorso colposo

Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.07.2020, n. 16024

...omissis...

Va preliminarmente rilevato che manca l'attestazione della conformità della notifica del ricorso all'originale; v'è in atti una copia di tale attestazione, ma non è firmata dal difensore. Il che rende improcedibile il ricorso. Comunque sia, le ragioni fatte valere sono infondate.

- 1.- Il giudice di merito, valutate le prove assunte, ha ritenuto che l'attrice non ha provato alcun nesso tra la caduta e la condizione delle scale, ed ha concluso nel senso che il danno è dovuto alla colpa della danneggiata che non ha usato l'accortezza imposta dallo stato dei luoghi.
- 2.1. La ricorrente propone quattro motivi.

Con il primo denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso.

A dire il vero, enuncia numerosi fatti, diversi tra loro, che sarebbero stati trascurati dalla corte, e che, se presi in debito conto, avrebbero determinato un diverso esito.

Ti motivo, intanto, è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c..

Le due decisioni di rigetto sono conformi, e non vengono allegati fatti diversi tra l'una e l'altra, ossia non si allega (ma del resto non risulta) che la seconda decisione sia fondata su presupposti di fatto diversi dalla prima.

Ciò detto, peraltro, il motivo è inammissibile anche perchè, pur riferendosi a "fatti" omessi, in realtà indica prove diversamente valutate. Ossia: si imputa alla corte di aver valutato alcune risultanze probatorie diversamente da come avrebbe dovuto fare, ed in particolare valutazioni contenute nella CTU e nelle CTP. Non di omesso esame si tratta, dunque, ma di erronea valutazione delle prove, denuncia in questa sede inammissibile.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2051 c.c..

Sostiene la ricorrente che la corte ha erroneamente ritenuto una colpa della danneggiata nello scendere le scale, invertendo l'onere della prova come risultante dall'art. 2051 c.c., in quanto spettava al convenuto custode dimostrare il fortuito.

Motivo tuttavia infondato, nella misura in cui ritiene che l'onere della prova del fortuito gravasse esclusivamente sul custode incombendo invece a quest'ultimo un onere di allegazione: " una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso " (Cass. 11258/2018).

Nè, ed è censura oggetto del "sottomotivo" al punto 2.1., può validamente sostenersi che il concorso colposo del danneggiato può rilevare solo al fine di ridurre il danno, ma giammai di interrompere il nesso di causalità. Non v'è dubbio infatti che il concorso colposo del danneggiato può rilevare come caso fortuito idoneo ad impedire l'imputazione di responsabilità al custode.

2.2. Con il terzo motivo sì denuncia sempre violazione dell'art. 2051 c.c. attribuendo alla corte di avere errato nel valutare la rilevanza del fortuito.

Ossia: secondo la ricorrente la regola di cui all'art. 2051 c.c. va intesa nel senso che l'ignoto va posto a carico del custode, vale a dire che quando la causa del fortuito non è identificabile, grava allora sul custode la responsabilità.

Ma il motivo non coglie la ratio della decisione impugnata in quanto la corte di merito ha identificato il fortuito nella imprudenza del danneggiato, e non in una causa ignota.

2.3.- Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 2043 c.c. Secondo la ricorrente la corte non avrebbe valutato, o lo avrebbe fatto immotivamente, l'applicazione dell'art. 2043 c.c. alla fattispecie in esame, limitandosi invece ad una generica motivazione di non applicabilità della nonna.

Il motivo è anche esso infondato.

Intanto la ricorrente non dice di avere prospettato l'alternativa, o subordinata, valutazione della condotta dell'Università in termini di responsabilità aquiliana (2043 c.c.), e comunque, se anche fosse, l'applicazione di tale fattispecie al caso concreto

non può dipendere ovviamente dalla infondatezza della domanda ex art. 2051 c.c., ma presuppone un fatto diverso sussumibile sotto quella norma.

Correttamente la corte, escluso che fosse fondata (non quanto alla qualificazione, ma nel merito) la domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c., ha del pari escluso che potesse trovare fondamento sotto la fattispecie dell'art. 2043 c.c., che presuppone un fatto diverso e non trova applicazione subordinata responsabilità da custodia. Il ricorso va dichiarato improcedibile.

P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla spese. Doppia contribuzione. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



duequiffazero